

Il Giudice Unico del Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, dr. Deborah De Stefano, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9.6.2004, con termine per note;

OSSERVA

con ricorso del 2.4.2004 il Cobas scuola, Coordinamento provinciale, ha chiesto che fosse dichiarato antisindacale, ai sensi dell'art. 28 L. n. 300/70 il comportamento posto in essere dal dirigente scolastico della scuola media G Zanella, consistente nella lettera di contestazione disciplinare datata 22.3.2004 con la quale il prof. Marzio Sturaro, rappresentante sindacale della O.S. istante veniva invitato a fornire spiegazioni in relazione allo svolgimento della assemblea indetta dalla RSU nei locali della scuola in data 12 marzo 2004 durante la quale venivano esposti e venduti drappi con la scritta "Riforma Moratti bocciata", per l'effetto ha chiesto al giudice che, accertata la natura antisindacale del comportamento descritto, ordinasse alla convenuta di cessare dallo stesso, con effetto immediato, e di rimuoverne gli effetti.

All'udienza del 10.5.2004 il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Istruzione,

~~concedendo alla parte ricorrente termine per provvedere alla vocatio~~
le parti, si riservava la decisione, concedendo alle parti termine di gg. 7 per il deposito di note

In primo luogo deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di estinzione della azione intentata in ragione della omessa citazione per la prima udienza di comparizione del Ministero dell'istruzione. Invero, posto che nel caso di specie sussiste indiscutibilmente un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il Ministero dell'istruzione - datore di lavoro - e l'istituto scolastico - organo presso il quale il dipendente presta la propria attività lavorativa - deve rilevarsi che all'udienza del 10.5.2004 il GI., riscontrato il difetto di integrità del

contraddittorio, ha assegnato termine all'istante per provvedere alla citazione del ministero dell'istruzione.

Atteso che tale adempimento è stato effettuato nei termini e che il Ministero convenuto si è regolarmente costituito in giudizio, malgrado la irritualità della notifica, deve pertanto concludersi per il rigetto della eccezione.

Passando al merito della questione, il ricorso appare fondato.

I fatti oggetto di contestazione possono essere sinteticamente così riassunti: con la missiva datata 22.3.2004 la scuola convenuta invitava il prof. Sturaro, rappresentante sindacale della O.S. ricorrente, a fornire spiegazioni in merito a quanto emerso nell'ambito dell'assemblea (aver offerto o venduto drappi con la scritta "Riforma Moratti bocciata" nel corso dell'assemblea sindacale del 12 marzo 2004, regolarmente tenutasi all'interno dei locali dell'istituto scolastico resistente).

È indubbio che la esposizione di drappi riportanti le scritte sopra menzionate costituisca esercizio di un diritto - quello di libera manifestazione del pensiero - costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost.; né tantomeno può essere considerata disciplinarmente rilevante la circostanza che siano state vendute nel corso della suddetta assemblea - bandiere o drappi riportanti la scritta "riforma Moratti bocciata", atteso che ai sensi degli art. 14 e 26 stat. lav. è riconosciuto ai lavoratori il diritto di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, nelle più varie estrinsecazioni, ivi compresa - tra le altre, la facoltà di raccogliere fondi per il finanziamento dell'organizzazione.

Pertanto questo giudice ritiene che la scritta "riforma Moratti bocciata" costituisca un'espressione pacata e non offensiva del diritto di critica riconosciuto e garantito dalla carta costituzionale quale forma di estrinsecazione di una delle libertà fondamentali di un ordinamento democratico.

Parimenti non vi è prova alcuna che la denunciata attività di vendita dei drappi abbia cagionato pregiudizio allo svolgimento dell'attività dell'istituto, unico limite posto dallo statuto dei lavoratori all'esercizio del diritto di svolgere attività sindacale all'interno del luogo di lavoro.


Ciò posto, in relazione alla materialità dei fatti in contestazione, in punto di diritto non possono condividersi le argomentazioni della difesa di parte convenuta che ha negato che la missiva in oggetto possa essere considerata una contestazione di addebito.

Sul punto deve rilevarsi che è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza che la contestazione dell'addebito non richiede particolari formalità ma solo "l'esposizione dei fatti e degli aspetti essenziali del fatto materiale contestato, sanzionabile in via disciplinare".

La missiva oggetto di contestazione oltre a contenere la esposizione materiale del fatto, rinvia espressamente all'art. 492 CIII D.lgs. n.297/94 che prevede la sanzione dell'avvertimento scritto, invitando l'insegnante a presentare le proprie giustificazioni, pertanto essa appare inequivocamente una contestazione di addebito disciplinare.

Alla luce di tali risultanze, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un sindacalista per fatti costituenti legittima espressione dei più elementari diritti di libertà riconosciuti dal nostro ordinamento al lavoratore costituisce un atto dall'inequivoco tenore antisindacale.

Né appare sostenibile la tesi della resistente che ritiene che - in assenza di una sanzione disciplinare - non sarebbe reprimibile il comportamento dell'istituto scolastico dianzi stigmatizzato. Ad opinione di questo giudicante l'eccezione può essere agevolmente superata in ragione del tenore letterale dell'art. 28 St. lav. che fa riferimento alla "repressione della condotta antisindacale", ragion per cui qualsiasi comportamento - anche meramente minaccioso - è invalidabile.



Deve dunque dichiararsi l'antisindacalità della condotta posta in essere dalla scuola convenuta ed ordinarsi alla stessa di rimuoverne gli effetti.

Soccorrono motivi equitativi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara antisindacale il comportamento della scuola media statale Zanella consistente nell'aver inviato la contestazione di addebito nei confronti del prof. Marzio Sturaro ed ordina alla stessa di rimuoverne gli effetti.

Compensa le spese.

Padova, 25.6.2004

Il Giudice del Lavoro

Depositato in Cancelleria

Padova, 25/6/04

Il Cancelliere